

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 3 – bis L. 27.01.2012 n. 3 e ss

in merito al

PIANO DEL CONSUMATORE

PROPOSTO DAL [REDACTED]

PREMESSA

Il sottoscritto Dr. Domenico Larizza, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria al n. 250 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 102192, con studio in Reggio Calabria alla Via Cardinale Portanova diramazione Rausei n. 120, con provvedimento del 01.03.2019 (prot. 32/2019)¹ è stato nominato dal Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – Commercialisti di Reggio Calabria (iscritto al n. 36 del Registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso D.M.), quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovra indebitamento, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal [REDACTED]

[REDACTED]



¹ Vedi allegato 1: provvedimento di nomina

² Vedi allegato 2: documento d'identità del [REDACTED], Casellario Giudiziale e carichi pendenti

Il sottoscritto professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano;
- 4) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del ricorrente persona fisica;

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: " il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;

- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

La proposta di accordo per come formulata dal ricorrente, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente;
- dichiarazione di impegno della madre del ricorrente al conferimento allo stesso, quale finanza esterna, delle somme necessarie al soddisfacimento dei creditori;
- Autocertificazione di stato di famiglia.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 procederà a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dal [REDACTED].

**DATI ANAGRAFICI DEL RICORRENTE
E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**



Il ricorrente è il [REDACTED]
[REDACTED]

Il suo nucleo familiare, come si evince dall'autocertificazione dello stato di famiglia³, è composto, oltre che dallo stesso ricorrente, da altre tre persone:

- [REDACTED]

³ Vedi allegato 3: autocertificazione dello stato di famiglia

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e del nucleo familiare, considerando che lo stesso risulta disoccupato e privo di reddito e che l'unica entrata finanziaria del nucleo familiare è garantita dal lavoro dipendente del coniuge.

Il ricorrente ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 2.070,00 così distinti:

- Rata mensile di rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di abitazione: € 710,00⁴;
- Rata mensile di rimborso del finanziamento con cessione del quinto sulla retribuzione del coniuge del ricorrente: € 410,00;
- Spese mensili per utenze domestiche: € 150,00;
- Spese di mantenimento allo studio delle figlie: € 100,00;
- Spese condominiali: € 100,00;
- Spese di vitto e varie del nucleo familiare: € 600,00.

Per un totale mensile di € 2.070,00.

L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e 2 figli, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 571,00 e per spese non alimentari pari a euro 1.741,00; pertanto si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal ricorrente⁵.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

Il ricorrente ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere

⁴ Vedi allegato 4: contratto di mutuo e piano di ammortamento

⁵ Vedi allegato 5: tabulato ISTAT

sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

La situazione debitoria del ricorrente, per come dallo stesso rappresentata nella proposta di piano⁶, è la seguente:

- [redacted] scopertura di C/C per un importo di circa € 2.400,00;
- [redacted] per un importo di circa € 2.000,00;
- [redacted] per un importo di circa € 7.000,00 (affidamento concesso durante l'esercizio della professione di [redacted]);
- [redacted] per un importo di circa € 2.500,00;
- [redacted] per un importo di circa € 4.800,00;
- [redacted] per un importo di circa € 1.000,00;
- [redacted] per un importo di circa € 2.500,00

TOTALE DEBITI € 22.200,00

L'analisi delle banche dati⁷, al cui accesso è stata data autorizzazione con provvedimento del 16/02/2019 emesso dal sig. Presidente della II Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria⁸, ha permesso di accertare la seguente situazione debitoria:



CREDITORE	TIPO RAPPORTO	N. RAPPORTO	AMMONTARE DEL CREDITO
[redacted]	conto corrente	632511,37	7.194,69 €
[redacted]	carta di credito	47102156171	2.510,00 €
[redacted]	carta di credito	85186642733	4.855,00 €
[redacted]	carta di credito	941	994,00 €
[redacted]	conto corrente	7430918	3.339,52 €
[redacted]	TARI		2.981,00 €
[redacted]	OCC e legale		1.500,00 €
		TOTALE	23.374,21 €

⁶ Vedi allegato 6: proposta di piano presentata dal ricorrente

⁷ Vedi allegato 7: atti ricevuti

⁸ Vedi allegato 8: provvedimento del 16/02/2019

Il [REDACTED], ha svolto la professione in proprio di [REDACTED]
[REDACTED] data coincidente con la cessazione della propria attività a causa
della perdita dei propri (pochi) clienti dello studio.

Questo è il periodo da quale emerge il suo sovra indebitamento anche causato
dalla difficoltà (presumibilmente anche legata alla sua età anagrafica) di trovare
altra stabile occupazione lavorativa nonostante i molti tentativi dallo stesso
esperiti. In effetti, egli risulta aver operato per conto terzi con discreti risultati
fino al 2008, periodo dopo il quale le attività intraprese ([REDACTED]
tentativo di prosecuzione dell'attività commerciale della propria madre) non
furono sufficienti a ridurre la sua esposizione debitoria.

DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che la sua esposizione
debitoria ha inizio nel 2008 [REDACTED] e, pertanto,
successivamente alla involontaria cessazione dell'attività professionale svolta
quale dottore commercialista.

Tale esposizione, oggi pari complessivamente a € 23.000,00 circa, è maturata nel
corso dell'ultimo decennio e appare del tutto proporzionata alle normali
esigenze del suo nucleo familiare composto dal coniuge (unico componente che
svolge attività lavorativa) e da due figlie studentesse.

In effetti, se si considera che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare
proviene dal lavoro dipendente del coniuge [REDACTED] con un reddito
netto mensile di circa € 2.075,00¹²) e che le spese mensili del nucleo familiare
(ritenute congrue dallo scrivente) ammontano a € 2.070,00 (inclusi la rata del
mutuo ipotecario di € 710,00 nonché la rata di cessione del quindi di € 410,00),
appare del tutto giustificabile l'ammontare complessivo della posizione



¹¹ Vedi allegato 11: attestazione [REDACTED] ia

¹² Vedi allegato 12: busta paga [REDACTED]

debitoria del ricorrente ed anche la diligenza dello stesso nel contrarla in un arco temporale di oltre dieci anni.

INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante si rileva che il ██████████ non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, la cessazione forzata della sua attività professionale nonché l'impossibilità di trovare altro stabile impiego non permettono oggi al ricorrente di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

In effetti, gli atti posti a disposizione dello scrivente permettono di rilevare un sobrio tenore di vita del ricorrente e del suo nucleo familiare senza che siano emerse situazioni che potessero rappresentare evidenti discrasie rispetto alla capacità reddituale dello stesso nucleo familiare.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

sono stati esaminati i dati registrati alle Banche dati consultate dai quali è emersa l'inesistenza di rate scadute e non pagate negli ultimi cinque anni.

Si rileva inoltre anche l'assenza di debiti tributari così come certificato dalla Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione¹³.

Gli elementi su esposti provano la diligenza del ricorrente che, nonostante la debitoria, ha faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile del proprio coniuge e con l'aiuto della propria madre.

Il ricorrente, finora, non risulta aver subito alcuna azione esecutiva da parte dei creditori.

¹³ Vedi allegato 13: attestazione Agenzia Entrate Riscossione

EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL RICORRENTE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dalla ispezione generale ipotecaria sul ricorrente, non risultano atti di disposizione ed atti impugnati dai creditori (vedi allegato 11).

SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il [REDACTED], in ottemperanza alla legge n. 3/ 2012 e successive modifiche ha proposto un piano del consumatore ex art. 12 - bis e ss quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare la proprietà degli autoveicoli a lui intestati (unici del nucleo familiare) assolutamente indispensabili per le esigenze lavorative del coniuge e delle figlie. Con specifico riferimento alla quota di proprietà immobiliare pari a 2/9 indiviso, come si dirà meglio più avanti, questa non appare atta ad una autonoma vendita.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro 60 giorni dall'eventuale Decreto di Omologa, di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e de spese legali;
- il pagamento integrale a favore del [REDACTED] per il carico TARI;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 20% dei crediti chirografari, verso Istituti di Credito e Società Finanziarie.

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori della somma di € 8.000,00 (ottomila/00) che verrà versata dalla madre del ricorrente [REDACTED]



dell'usato (subito.it) l'attuale valore medio di detto veicolo è pari a € 7.000,00¹⁵;

- 2/9 dell'immobile sito in [REDACTED]
[REDACTED] valore medio Omi € 125.000,00 – valore quota € 27.800,00;
- 2/9 dell'immobile sito [REDACTED],
[REDACTED] valore medio Omi € 32.000,00 – valore quota € 7.000,00¹⁶.

Dall'analisi dei dati sopra esposti emergerebbe, in linea teorica, che dalla liquidazione dei beni, al loro attuale valore di mercato, si ricaverebbe un importo sufficiente al soddisfacimento integrale dei creditori.

Ma questo assunto parte dal presupposto che detti beni vengano, appunto, venduti a prezzo pieno.

Mentre ciò potrebbe essere possibile per la vendita degli automezzi, per quanto attiene alla vendita della quota di 2/9 indivisa degli immobili questa liquidazione appare realisticamente improbabile.

In effetti, a parte i tempi ed i costi necessari per un eventuale giudizio di divisione, in base all'esperienza dello scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del bene a €. 13.000,00 lordi (cioè al terzo esperimento) si rileva che il ricavato della vendita dell'immobile non consentirebbe comunque l'integrale soddisfacimento dei creditori, tenuto conto dei costi, dapprima di un eventuale giudizio di divisione, e poi di procedura.

¹⁵ Vedi allegato 15: Dati subito.it

¹⁶ Vedi allegato 16: Dati OMI



Ed, inoltre, occorre considerare, oltre l'alea delle vendite, anche i tempi necessari all'eventuale, comunque parziale, soddisfacimento dei creditori.

Attraverso il piano del consumatore, al contrario, i creditori si vedranno soddisfatti, seppure con la falcidia prevista per i chirografari, entro 60 giorni dall'eventuale Omologa del piano.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RICORRENTE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L. n.3/2012. A conclusione della presente relazione ex art.9, comma 3-bis, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di piano del consumatore ex art.12-bis e ss L. n.3/2012 che prevede da parte del dott. Filippo Ferrara il pagamento dei creditori con finanza esterna proveniente da soggetto terzo in qualità di assuntore;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.12 - bis L. n.3/2012;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal ricorrente consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovra indebitato;

- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lette) della l. n.3/2012.

GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ed il pagamento del 20% di tutti i restanti creditori chirografari.

E' stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del ricorrente e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento previsto nel Piano del Consumatore.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore il ricorrente provvederà al pagamento dei creditori entro 60 giorni dopo la fase successiva all'omologazione.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dr. Domenico Larizza, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria e al Registro dei Revisori Contabili,



ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal ricorrente ██████████ e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dal ricorrente

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

Con osservanza

Reggio Calabria, 7 novembre 2019

Dr. Domenico Larizza

